Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura generale dello sport – avocazione - termine per il compimento delle indagini preliminari – trenta giorni – è nuovo termine – proroga del precedente termine – esclusione

Descrizione

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, CGS CONI e art. 119, comma 4, CGS FIGC, il termine per il compimento delle indagini preliminari a seguito di avocazione del Procuratore generale dello sport è nuovo termine e non proroga di un precedente termine, in particolare del termine attribuito alla Procura federale per la notificazione dell'eventuale comunicazione di conclusione delle indagini. Ciò è confermato dalla circostanza che quando il legislatore federale ha inteso utilizzare il termine «proroga» lo ha fatto in modo esplicito, come nel precedente art. 51, comma 6, CGS CONI, in relazione alla proroga del termine per le indagini del Procuratore federale.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 80/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 52, comma 1, CGS CONI; art. 119, comma 4, CGS FIGC

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0080 CFA del 30 gennaio 2024 (Procura Federale Nazionale dello Sport/sig. Massimo Ferrero)